



PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il seguente Protocollo è coerente con le indicazioni fornite dalle
Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei
fenomeni di bullismo e cyberbullismo emanate dal Ministero
dell'Istruzione e del Merito nonché con quanto sancito nella Legge
n.71 del 29 maggio 2017 e nella Legge n.70 del 17 maggio 2024.

ISTITUTO
COMPRESIVO
STATALE DI SCUOLA
DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E
SECONDARIA DI I
GRADO 03047
SAN GIORGIO A LIRI
(FR)

INTRODUZIONE

Il **BULLISMO** e il **CYBERBULLISMO** sono fenomeni complessi e articolati pertanto è essenziale procedere ad una loro precisa definizione, indispensabile per riconoscerli, e mettere in atto una serie di politiche preventive e strategie d'intervento per contrastarli. La scuola ha il dovere di creare e mantenere un ambiente sano e sereno in stretta alleanza educativa con la famiglia, prima "agenzia educativa, che deve collaborare vigilando il più possibile sui comportamenti dei propri figli.

Il seguente Protocollo è finalizzato ad elencare le azioni che intende intraprendere il nostro Istituto per prevenire e gestire le situazioni di vittimizzazione e di bullismo/cyberbullismo ed è coerente con le indicazioni fornite dalle **Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo emanate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito** nonché con quanto sancito nella **Legge n.71 del 29 maggio 2017** e nella **Legge n.70 del 17 maggio 2024**.

1. BULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI

1.1 COSA È IL BULLISMO

Per **BULLISMO** si intende un comportamento aggressivo intenzionale da parte di una singola persona o di un gruppo nei confronti di un'altra persona percepita debole che non può difendersi facilmente, volto a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni, violenze fisiche o psicologiche, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni; la sua natura è ripetitiva nel tempo, dura settimane e, a volte, anche mesi o anni.

Per potere parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

- **Prepotenze intenzionali e soprusi persistenti nel tempo**
- **Azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari modi: verbale, fisico o psicologico**
- **Squilibrio di potere tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola.**

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto **OCCASIONALE**, che possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento: scherzo/litigio/reato.

1.2 TIPOLOGIE DI BULLISMO

Esistono due forme di bullismo:

- **Bullismo diretto**, in cui sono evidenti le prepotenze fisiche (atti aggressivi diretti come calci, pugni, danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale, ecc.) e/o verbali (umiliazioni, svalutazioni, critiche, accuse, provocazioni, ecc.).
- **Bullismo indiretto**, in cui il bullo, e l'eventuale gruppo di seguaci, non affronta direttamente la vittima, ma agisce diffondendo dicerie sul conto della stessa, escludendola dal gruppo dei pari (feste, luoghi di aggregazione) diffondendo calunnie, maldicenze, pettegolezzi e isolandolo socialmente.

1.3 CHI È IL BULLO

Il **BULLO** è colui che si mostra aggressivo verso i coetanei percepiti come più deboli ed attaccabili ma può esserlo anche verso gli adulti, sia genitori che insegnanti, è caratterizzato da forte impulsività e da un bisogno di dominare gli altri, in concomitanza con una scarsa empatia nei confronti della vittima.

Nel bullismo non sono coinvolti solo soggetti con evidenti disturbi della condotta, ma anche individui senza apparenti problemi psicopatologici.

1.4 COSA NON È BULLISMO

Una categoria di comportamenti non classificabili come bullismo (pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) è quella di atti particolarmente gravi, che possono configurarsi come veri e propri reati.

● **Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi, molestie sessuali, menzogne** sono condotte che rientrano nella categoria dei **COMPORAMENTI DEVIANTI** e, pertanto, non sono definibili come "bullismo". È opportuno ricordare che, nei casi di reati perseguibili d'ufficio, gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'Autorità giudiziaria competente.

● **Prepotenza e scherzo**: il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito, tuttavia, un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima. A tale riguardo è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti, dunque, costituiscono i principali indicatori per l'individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo.

2. CYBERBULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI

2.1 COSA È IL CYBERBULLISMO

Il **CYBERBULLISMO** (“bullismo elettronico” o “bullismo in internet”) è una forma di **prepotenza virtuale** attuata attraverso la rete **Internet** e le **tecnologie digitali**; come il bullismo tradizionale, è una forma di prevaricazione e di oppressione reiterata nel tempo, perpetrata da una persona o da un gruppo di persone nei confronti di un'altra percepita come più debole. L'**articolo 2 della Legge 71/2017** intende per cyberbullismo **“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”**.

L'uso di forme di contatto elettroniche (call, messaggi di testo, foto, video, e-mail, chat room, messaggistica istantanea, siti web) consentono all'autore del reato di rimanere anonimo e intensificare i sentimenti di disagio nella vittima.

2.2 TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

- **Flaming**: si tratta di messaggi online violenti e volgari che si trovano spesso sui forum, sui gruppi online che servono per aizzare, provocare e ovviamente umiliare i malcapitati.
- **Impersonation**: è conosciuto come lo scambio di persona, si viola un account e si accede in modo non autorizzato a programmi e contenuti appartenenti alla persona intestataria dello stesso.
- **Trickery**: si cerca di ottenere la fiducia di un ragazzo o una ragazza per poi fare uno scherzo crudele.
- **Cyberstalking**: come lo stalking, si tratta di molestie e minacce vere e proprie ripetute sul web per provocare paura.
- **Doxing**: è la diffusione via internet di dati personali e sensibili.
- **Denigration**: tramite messaggi o social network si denigra una persona al fine di provocare dolore gratuito e danneggiarla pubblicamente.
- **Cyberbashing**: quando un gruppo di ragazzi maltratta o picchia un coetaneo, ma si aggiunge qualcuno che riprende il tutto facendo un video dell'aggressione e pubblicandolo su internet.
- **Harassment**: con questo termine si indicano vere e proprie molestie via web e, in alcuni casi, si arriva persino alle minacce di morte. È il noto caso della Blue Whale.
- **Sexting**: consiste principalmente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzate con il telefono cellulare, o nella pubblicazione tramite via telematica, come chat, social network e internet in generale, oppure nell'invio di semplici MMS.

2.3 BULLISMO E CYBERBULLISMO: PRINCIPALI DIFFERENZE

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Le prepotenze possono a scuola o nei momenti di ritrovo al di fuori del contesto scolastico	Le prepotenze online possono avvenire in qualsiasi momento e luogo in cui si è connessi
I bulli di solito sono studenti, compagni di classe o persone al di fuori del contesto scolastico	I cyberbulli possono essere sconosciuti
I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono i compagni, gli amici di scuola o altre persone frequentate dalla vittima e dal bullo.	I testimoni possono essere innumerevoli: il “materiale” usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo . Un commento, un’immagine o un video postato può essere potenzialmente usato da milioni di persone
La presenza del gruppo facilita e a volte incoraggia i comportamenti di prevaricazione	Il cyberbullo spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe coraggio di fare nella vita reale se non avesse la protezione del mezzo informatico. Approfitta della presunta invisibilità, attraverso la quale esprime il proprio potere e dominio.
I testimoni sono tendenzialmente passivi e spesso incoraggiano il bullo.	Gli spettatori possono essere passivi e/o attivi qualora partecipano alle prepotenze virtuali
Il bullo percepisce e vede le conseguenze del suo comportamento	Il cyberbullo non vede concretamente le conseguenze delle proprie azioni; questo, in parte, può ostacolare la comprensione empatica della sofferenza provata dalla vittima e limitarne la consapevolezza
Nel bullismo tradizionale, sono solo i bulli ad eseguire i comportamenti aggressivi, la vittima raramente reagisce al bullo. Se reagisce (i così detti ‘bulli/vittime’) lo fa nei confronti di qualcuno percepito come più debole	Nel bullismo virtuale, pure chi è vittima nella vita reale o non gode di un’alta popolarità a livello sociale, può diventare un cyberbullo, anche nei confronti dello stesso bullo “tradizionale”.
Gli atti devono essere reiterati nel tempo	Un singolo atto, se ritenuto di grave entità, potrebbe costituire azione di cyberbullismo perché in rete la potenziale diffusione è immediata ed esponenziale.

3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA

3.1 LA LEGGE N.71 DEL 2017 E LA LEGGE 70 DEL 17 MAGGIO 2024

La Legge n. 71 del 29 maggio 2017 **“Disposizioni a tutela dei Minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”** ha posto le basi per la tutela contro il cyberbullismo, introducendo strumenti come l’ammonimento e la rimozione rapida di contenuti lesivi, mentre la Legge n. 70 del 17 maggio 2024 **“Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”** ha ampliato questa protezione, includendo anche il bullismo tradizionale e potenziando gli interventi educativi e rieducativi.

L’obiettivo principale di questa legge è quello di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando iniziative di carattere formativo-educativo. Altresì introduce importanti novità quali:

● **Oscuramento del web:** la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

● **Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo:** l’istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, ha recepito nel proprio regolamento di istituto le linee di orientamento, con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, e ha individuato fra i docenti un referente con il compito di coordinare le relative iniziative. Al dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l’autore. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni del territorio.

● **Ammonimento da parte del Questore:** è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.); altresì, in caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minore è applicabile la **procedura di ammonimento da parte del Questore**. Procedure di ammonimento sono previste anche nei confronti di minori di età compresa tra i dodici e i quattordici anni ai sensi della Legge n. 159 del 13.11.2023 *“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”*.

3.2 LE RESPONSABILITÀ

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità e a tal riguardo si identificano:

- a) **CULPA DEL BULLO MINORE,**
- b) **CULPA IN VIGILANDO E IN EDUCANDO E DEI GENITORI,**
- c) **CULPA IN VIGILANDO DELLA SCUOLA.**

a) Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza. **Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere**; la competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

b) Culpa in vigilando e in educando dei genitori

Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, per legge, rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale, per cui a meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili, per cui si applica **l'articolo 2048 del codice civile**: *“Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante”*.

c) Culpa in vigilando della scuola

L' Art.28 del codice civile, secondo comma, stabilisce che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

4. IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

4.1 IL RUOLO DELLA SCUOLA

Il bullismo e il cyberbullismo danneggiano ogni soggetto interessato: le vittime, i bulli, gli astanti. Per questo motivo occorre un intervento globale e sistemico che implementi le risorse del territorio e veda il coinvolgimento di tutti gli attori scolastici: alunni, gruppo classe, genitori, personale docente e ATA. Pertanto, al fine di contrastare tali fenomeni, la nostra Istituzione scolastica opererà su due livelli:




4.2 LA PREVENZIONE

Per combattere il fenomeno del BULLISMO e del CYBERBULLISMO è necessario progettare e lavorare con tutte le risorse disponibili perché crescano costantemente le iniziative per e con i giovani, **fare prevenzione significa investire sui giovani come cittadini.**

Il bullismo, infatti, non dipende esclusivamente dalla quantità di fattori temperamentali e familiari che favoriscono l'insorgere di comportamenti aggressivi; gli atteggiamenti, le abitudini e i comportamenti del personale scolastico, e in particolar modo degli insegnanti, sono determinanti nella prevenzione e nel controllo delle azioni di bullismo.

Di qui l'importanza di un approccio integrato, che guidi l'organizzazione e l'azione all'interno della scuola, con l'esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale e ai genitori un'indicazione e una dimostrazione tangibile dell'impegno del nostro Istituto a prevenire e a contrastare i comportamenti a rischio. Pertanto, a norma della Legge n. 70 del 17 maggio 2024, il nostro istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore. Alla luce di quanto detto, un programma di intervento efficace deve quindi avere come prerequisiti iniziali l'intento di estinguere i possibili problemi relativi al bullismo, unitamente alla volontà di prevenirne l'insorgenza rafforzando i fattori di protezione mediante tecniche che lavorano principalmente sulla valorizzazione delle risorse personali, familiari, scolastiche e della comunità.

Si fa di seguito presente che gli interventi di prevenzione contro il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo implementano più livelli:



LIVELLO SCUOLA:

- Individuazione di un docente referente, adeguatamente formato, per le iniziative contro il bullismo/cyberbullismo, che coordina le azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni, anche collaborando con la Polizia postale, le Forze di polizia e le associazioni giovanili presenti sul territorio.
- Apertura sulla home page del sito dell'Istituto di una sezione specifica destinata alla raccolta di materiali utili sul fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alla diffusione delle iniziative intraprese dall'Istituto.
- Creazione di una casella di posta specifica a cui inviare segnalazioni.
- Costante attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico.
- Attività formative rivolte ai docenti.

- Coinvolgimento delle famiglie nei programmi antibullismo attivati dalla scuola attraverso incontri informativi.
- Collaborazione con le Forze dell'Ordine.
- Incontri con gli alunni, anche tramite l'intervento di testimonial e proiezione di filmati.
- Elaborazione di questionari per il monitoraggio del fenomeno.
- Promozione dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari.
- Individuazione di semplici regole comportamentali contro il bullismo/cyberbullismo che tutti devono rispettare.

Inoltre, rientra in un approccio istituzionale di politica scolastica, l'implementazione di uno sportello d'ascolto, dove coloro che sentono il bisogno di un appoggio adulto possono fruire di una relazione comunicativa con gli psicologi che ha, come elemento fondante, l'ascolto scevro da giudizio alcuno.

LIVELLO CLASSE:

- Sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime.
- Ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza.
- Potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva attraverso specifici interventi basati sulla Peer Education.
- Utilizzo di stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali).
- Partecipazione alle attività extracurricolari proposte dalla scuola (progetti).
- Sviluppo della personalità dei giovani attraverso progetti basati sull'educazione alla legalità e alla cittadinanza, sull'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche.

4.3 LA GESTIONE DEI CASI DI BULLISMO

In caso di segnalazioni di episodi di bullismo si procede alla raccolta di documentazione da parte del Dirigente scolastico e del Referente di Istituto sui fatti accaduti, su chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in che circostanza, quante volte, ecc., al fine di possedere dati oggettivi. Una volta definita con sicurezza la situazione è previsto un iter specifico:

- **Con la vittima:** convocazione tempestiva della famiglia (esposizione del caso); counselling individuale; promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la vittima e con la famiglia; attivazione di un percorso di assistenza e di sostegno psicologico al fine di incrementare autostima e assertività.

- **Con il bullo:** convocazione tempestiva della famiglia (esposizione del caso); counselling individuale; attivazione di interventi rieducativi; inserimento nel registro classe della descrizione oggettiva della condotta del bullo; comminazione puntuale e inflessibile delle sanzioni previste dal **Regolamento di Istituto**.

- **Con la classe:** attivazione di un progetto di intervento che preveda conoscenza precisa del fenomeno attraverso specifici strumenti quantitativi (questionario) e/o qualitativi (focus group); colloqui personali con gli alunni affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del bullo, ecc.; rinforzo dell'informazione e della formazione sul fenomeno; potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento; monitoraggio e valutazione finale del progetto di intervento.

Le sanzioni devono essere proporzionate alle infrazioni disciplinari e ispirate alla riparazione del danno e all'acquisizione di consapevolezza sul significato della propria condotta, poiché ogni misura disciplinare deve assolvere una funzione educativa. In base ai principi sanciti dallo Statuto, e tradotti nella realtà scolastica autonoma dal regolamento di istituto, si deve puntare a condurre colui che ha violato i propri doveri non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta *contra legem*, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato." (D.M. dd.05.02.2007, n.16, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo).

4.4 LA GESTIONE DEI CASI DI CYBERBULLISMO

In caso di segnalazione di un caso di cyberbullismo, se il fatto compiuto non costituisce reato, il Dirigente Scolastico comunque informa immediatamente le famiglie e attiva adeguate azioni di carattere educativo. Se invece il fatto costituisce reato, la scuola:

- **Con la vittima:** convocazione tempestiva della famiglia del minore coinvolto; counselling individuale; promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la vittima e con la famiglia; attivazione di un percorso di assistenza e di sostegno psicologico.

- **Con il cyberbullo:** convocazione tempestivamente della famiglia del minore coinvolto; counselling individuale; attivazione di interventi rieducativi; comminazione puntuale e inflessibile delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto e inerenti all'infrazione dell'articolo n. 26 e dell'articolo n. 27;

eventualmente, verrà attivata la procedura di ammonimento al questore (fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia).

● **Con la classe:** attivazione di un progetto di intervento che preveda il rafforzamento dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche.

II PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO è stato approvato dal Collegio dei Docenti dell'Istituto Comprensivo San Giorgio a Liri nella seduta del ...



Per la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali:

<http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo>

Per informazioni e ulteriori contatti utili sul fenomeno del bullismo e/o cyberbullismo:

<http://www.generazioniconnesse.it/>

Per **SEGNALARE** un sospetto atto di bullismo e/o cyberbullismo alla scuola:

IL GENITORE

Può inviare una mail all'indirizzo specifico compilando l'apposito modulo presente nella sezione dedicata sul sito della scuola.

L'ALUNNO

Può rivolgersi direttamente al referente per il bullismo o rendere noto il caso attraverso una segnalazione scritta da depositare nella cassetta postale fisica appositamente predisposta nella propria scuola.

IL DOCENTE

Può rivolgersi direttamente al Referente per il bullismo.

Nome: _____ Classe: _____

Nome: _____ Classe: _____

4. Descrizione del problema ed esempi concreti degli episodi di prepotenza.

5. Quante volte sono successi gli episodi?

Allegato 2 (compilato dal Team per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo)

VALUTAZIONE APPROFONDATA DEI CASI DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE

Nome del membro del Team che compila lo screening:

- Scuola Primaria Scuola secondaria di primo grado

1. Data della segnalazione del caso di vittimizzazione:

2. La persona che ha segnalato il caso era:

La vittima, nome: _____

Un compagno della vittima, nome: _____

Madre/ Padre della vittima, nome: _____

Insegnante, nome: _____

Altri:

3. Altre eventuali vittime

nome _____ Classe: _____

nome _____ Classe: _____

nome _____ Classe: _____

4. Il bullo o i bulli

Nome _____ Classe: _____

Nome _____ Classe: _____

Nome _____ Classe: _____

5. Tipologie di prepotenze accadute:

6. Quante volte sono successi gli episodi di bullismo?

7. Quando è successo l'ultimo episodio di bullismo?

8. Si sono verificati episodi anche negli anni precedenti?

9. Gli insegnanti del team docente/consiglio di classe sono intervenuti in qualche modo?

La famiglia o altri adulti hanno cercato di intervenire?

10. In base alle informazioni raccolte, che tipo di bullismo è avvenuto?

	È stato offeso, ridicolizzato e preso in giro in modo offensivo
	È stato ignorato completamente o escluso dal suo gruppo di amici
	È stato picchiato, ha ricevuto dei calci o è stato spintonato
	Sono state diffuse voci/bugie che hanno portato gli altri ad “odiarlo”
	Gli sono stati presi dei soldi o altri effetti personali (o sono stati rotti)
	È stato minacciato o obbligato a fare cose che non voleva fare
	Hanno fatto commenti inopportuni o gesti sulla sua etnia, colore della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere
	Ha subito delle offese o molestie sessuali, attraverso nomi, gesti o atti inopportuni
	È stato escluso da chat di gruppo, gruppi WhatsApp o gruppi online
	Ha subito prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, post o fotografie sui social media
	Ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria password, account (e-mail, social...), rubrica del cellulare...
	È stata postata una foto o video senza il consenso
	Altro

11. Sofferenza della vittima

LA VITTIMA PRESENTA	No	In parte	Evidenti
Cambiamenti rispetto a come era prima			
Ferite o dolori fisici non spiegabili			
Paura di andare a scuola (non va volentieri)			
Paura di prendere l'autobus, richiesta di essere accompagnato, richiesta di fare una strada diversa			
Difficoltà relazionali con i compagni			

Isolamento/rifiuto			
Bassa autostima			
Cambiamento nell'umore generale (più triste, depresso, solo/ritirato)			
Manifestazioni di disagio fisico-comportamentale (mal di testa, mal di pancia, non mangia, non dorme...)			
Cambiamenti notati dalla famiglia			

12. Sintomatologia del bullo

IL BULLO PRESENTA	No	In parte	Evidenti
Comportamenti di dominanza verso i pari			
Comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli			
Uno status per cui gli altri hanno paura di lui/lei			
Mancanza di paura e/o preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni			
Assenza di sensi di colpa (se rimproverato non dimostra sensi di colpa)			
Comportamenti che creano pericolo per gli altri			
Cambiamenti notati dalla famiglia			

